

## **Allegato B**

### **COMUNE DI BISIGNANO (PROV. DI COSENZA)**

Piazza Collina Castello - 87043 Bisignano (CS) - P. IVA 00275260784  
Tef. 0984 951071 - Fax 0984 971178.

Convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare di concerto con A.D.I. dell'APS.

L'anno duemilatredici, il giorno ..... del mese di ..... nella sede Comunale - Piazza Collina Castello

#### **TRA**

Il Comune di Bisignano (CS), che di seguito sarà chiamato Ente pubblico, partita IVA 00275260784 rappresentato dal ..... nato a ..... il ..... nella qualità di Responsabile amministrativo del .....

#### **E**

Il (soggetto giuridico) ..... che di seguito sarà chiamato Organismo, partita IVA ..... con sede legale in ..... Via ..... iscritta nel Registro Provinciale o Regionale in data ..... con il n. .... rappresentata dal Signor ....., nato a ..... il ..... in qualità di legale rappresentante dell'organismo stesso,

premesso:

- che la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nei principi generali e finalità, promuove interventi e servizi sociali in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che la Regione Calabria con la Legge Regionale del 5 dicembre 2003, n. 23, ha disciplinato la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( in attuazione della Legge n. 328/2000),

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

l'Organismo affidatario, risultato aggiudicatario a seguito della relativa selezione giusta determinazione del II Settore n. .... del ....., assume l'impegno a realizzare le attività e gli interventi previsti nella propria offerta, conformi alle linee guida di cui al bando pubblico elaborato dall'ufficio preposto;

#### **Art. 2**

Obiettivo del progetto, elaborato dal soggetto affidatario, sulla base delle linee guida generali del bando, di cui al testo riportato in allegato e facente parte integrante della presente convenzione, è quello di gestire un servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone non autosufficienti, disabili o anziani (minori, anziani, disabili e soggetti soli con gravi disagi sociali) finanziato con fondi Regionali, di cui al D.G.R. 749/2010 e fondi Comunali, di concerto con ADI dell'ASP.

### **Art. 3**

L'Ente pubblico, determina in €..... onnicomprensivo, compreso IVA se ed in quanto dovuta, l'importo assegnato per la realizzazione e gestione complessiva del servizio, di cui alle linee guida del bando e proposto dall'assegnatario, per il periodo ..... a decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività, che può differire di qualche giorno, per motivi tecnico amministrativi .

### **Art. 4**

L'Ente pubblico, per il conseguimento delle finalità di che trattasi, affida all'Organismo ....., il servizio di gestione di assistenza domiciliare sia rispetto alle linee guida del bando espresse dall'Ufficio preposto, sia all'offerta presentata dall'Organismo affidatario.

L'offerta presentata dall'Organismo affidatario, in quanto coerente con gli interessi dell'utenza e dell'Ente Pubblico, è da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione e viene assunta come allegato all'atto della stipula della stessa. Fanno parte della convenzione la delibera di indirizzo, la determina di indizione gara, il bando, l'offerta dell'affidamento ed ogni altro atto attinente

### **Art. 5 - Attività**

Il servizio intende offrire prioritariamente a persone non autosufficienti, al momento corrispondenti a 40 utenti, ed a disabili gravi a rischio di emarginazione, anziani e minori con gravi disagi residenti nel Comune di Bisignano, corrispondenti a un numero di 35 utenti, per complessivi 75 utenti, un'assistenza rivolta alla persona diretta o indiretta di natura animativa-sociale e materiale con particolare attenzione ai bisogni primari e di relazione dell'utente, quali, animazione, attività motoria, disbrigo faccende domestiche e esterne alla propria abitazione (pagamento bollette, spese viveri, relazioni istituzionali etc.), concertata con l'ADI dell'ASP e comunque in conformità a quanto previsto nella delibera regionale D.G.R.n. 749/2010, nel Piano Sociale distrettuale in approvazione, e negli obiettivi comunali, comunque intende garantire nell'ambito di tale servizio l'assistenza a quanti hanno già beneficiato delle attività. Servizio già cofinanziato dall'ente per le situazioni di disabilità o senilità grave.

### **Art. 6 - Sito**

Il servizio deve essere svolto nell'ambito del territorio comunale, nelle abitazioni degli utenti, presso uffici e servizi pubblici di riferimento all'utente.

### **Art. 7 - Quantificazione delle risorse**

Prima dell'inizio della gestione del servizio, il Responsabile dell'Ente pubblico ed il responsabile dell'Organismo, all'uopo nominati, predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività convenzionate di cui al progetto gestionale ed all'offerta presentata.

Per l'attuazione della gestione del servizio di che trattasi, l'Organismo metterà a disposizione il seguente personale: .....

### **Art. 8 - Oneri assicurativi**

E' a carico dell'Organismo affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il personale impiegato, dovrà essere esibita dove richiesta idonea documentazione.

L'Organismo solleva fin d'ora l'Ente Pubblico da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possono cagionare responsabilità amministrative, civile e penali.

### **Art. 9 - Corrispettivo**

Per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione, l'Ente Pubblico corrisponderà all'Organismo affidatario l'importo di €..... onnicomprensivo ed IVA compresa se ed in quanto dovuta, per il periodo definito nel progetto e considerato conveniente dall'Ente pubblico.

Alla liquidazione delle spettanze dovute all'Organismo, L'Ente Pubblico provvederà tramite la corresponsione di quote mensili posticipate dietro emissione di regolari note di liquidazioni giustificative delle spese, corredate da foglio riepilogativo degli interventi presso gli utenti e relazione dettagliata sullo stato di realizzazione del servizio.

### **Art. 10 - Controlli e Penali**

Il Servizio Sociale comunale esplica nei confronti dell'Organismo un ruolo di indirizzo e coordinamento, vigila sulla effettiva gestione del servizio affidato sia rispetto alle linee guida progettuali espresse dall'Ufficio preposto, sia all'offerta presentata dallo stesso Organismo e sull'adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

Nel caso di inadempienze, da parte dell'Organismo, agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, viene comminata una penale compresa tra il 10% ed il 30% , in relazione alla gravità dell'inadempienza, da decurtare dalla liquidazione del mese relativo alla contestazione.

Il competente Servizio Sociale comunale, provvederà a formalizzare e comunicare i termini delle inadempienza, l'Organismo affidatario ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni, trascorso detto termine, in assenza delle stesse, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi adottati non siano ritenuti validi, il Servizio Sociale comunale deciderà in ordine all'applicazione della penale, quantificandone in tal caso l'entità.

### **Art. 11- Durata**

La presente convenzione ha durata fino alla realizzazione del progetto per come descritto nei precedenti articoli e nel progetto allegato a far data dall'inizio delle attività e non è tacitamente rinnovabile.

### **Art. 12 - Riservatezza dati**

L'Organismo si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio del presente atto. Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione Comunale e le informazioni comunque a conoscenza del personale dell'Organismo, in relazione all'esecuzione del servizio e dei loro utenti, non devono essere utilizzate da parte dell'Organismo stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

### **Art. 13 - Norme generali**

La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa carico esclusivamente all'Organismo, restando escluso ogni rapporto tra il Comune di Bisignano ed operatori a tal fine impiegati.

Si dà atto, che tra le parti, per effetto del presente accordo, non si costituisce alcun rapporto di pubblico impiego con il Comune di Bisignano, neanche di carattere precario ed a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 1321 e seguente del Codice Civile.

Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nella presente convenzione determina la risoluzione di diritto della stessa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.

La presente Convenzione viene redatta in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini della registrazione.

Gli oneri fiscali derivanti dalla stipula della convenzione, se ed in quanto dovuti sono eventualmente a carico dell'Organismo affidatario.

Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Per l'Organismo affidatario  
Il Legale Rappresentante

per il Comune di Bisignano  
Il Responsabile del II Settore